ATTUAZIONE DEL REGIME DEL PRELIEVI NEL SETTORE DEI GRASSI

Art. 6

Per l'applicazione delle disposizioni relative alle riscossioni ed alle restituzioni previste dai precedenti articoli, si osservano le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti doganali in materia di riscossione e di restituzione dei dazi doganali. I prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione previsti dal Regolamento comunitario e dalle relative norme di applicazione, nonche' dalle successive modifiche ed aggiunte, indicato all'art. 1 del presente decreto, sono compresi fra i diritti di confine di cui all'art. 7, secondo comma, della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424.

Versione in vigore dal 21 febbraio 1968, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione del regime del prelievi nel settore dei grassi
Estremi	Decreto-legge 9 novembre 1966, n. 911
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 1966

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/attuazione-del-regime-del-prelievi-nel-settore-dei-grassi/art-6/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it